

Legge regionale 30 agosto 1986 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 15/10/1996

Interventi regionali per l' istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale. Integrazione e rifinanziamento del Titolo I della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.

Art. 12

Organi competenti

In attesa della ristrutturazione dell' Amministrazione regionale è istituito, nell' ambito della Direzione regionale della pianificazione territoriale, il Servizio amministrativo della pianificazione territoriale con il compito di curare gli affari di carattere amministrativo o contabile nonché di svolgere le funzioni previste dalle leggi per la vigilanza, il controllo e la consulenza sull' attività urbanistica degli enti locali e dei privati.

Al punto 2) dell' articolo 24 bis della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto dall' articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 52, è soppressa la frase: << nonché di svolgere le funzioni previste dalle leggi per la vigilanza, il controllo e la consulenza sull' attività urbanistica degli enti locali e dei privati >>; antecedentemente a tale ultima frase va sostituita la virgola con il punto.